

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO****Seconda sezione civile, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari**

Il Giudice d.ssa Maria Magri

Nel procedimento **N.R.G.** /2022 vol giurisd. per la proroga delle misure protettive ex art. 19, 5° comma, CCII, promosso da _____ 7 – P.Iva

_____, a scioglimento della riserva assunta il 05/04/2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETTO il ricorso depositato in data 28/03/2023 da _____;

RILEVATO che risulta perfezionato il contraddittorio nei confronti del ceto bancario destinatario delle misure protettive, come da ricevute di accettazione e consegna delle notificazioni via PEC del ricorso e del decreto fissazione udienza, depositate il 04/04/2023;

SENTITE le parti del procedimento e l'esperto dr. _____, nell'udienza del 05/04/2023;

CONSIDERATO che con provvedimento del 18/10/2022 sono state confermate le misure protettive chieste da _____, consistenti nella inibizione dell'avvio di qualsiasi azione esecutiva individuale per il periodo massimo possibile pari a quattro mesi;

RITENUTO che il ricorso per la proroga sia stato tempestivamente depositato, considerando quale termine di scadenza delle misure già concesse il 28/03/2023, come concordemente dichiarato da tutte le parti nel giudizio ed intendendosi quale decorso iniziale del termine di quattro mesi quello della notifica/comunicazione del provvedimento ai creditori;

RILEVATO che, nonostante il parere negativo espresso dall'esperto negoziatore, vadano tuttavia tenute in considerazione e valorizzate talune circostanze per ritenere che un maggiore lasso temporale disposizione delle parti sarebbe funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative: 1) va evidenziato che il ceto bancario ha enucleato gli aspetti critici della proposta del debitore in una comunicazione datata 21/03/2023 a soli sette giorni dalla scadenza dell'efficacia delle misure protettive, chiedendo *“una profonda revisione ... delle condizioni alla base del piano di risanamento aziendale”* (pag. 8 parere esperto negoziatore); 2) è quindi facile supporre che il tempo a disposizione della società debitrice non sia stato sufficiente per valutate ed concordare le modifiche; 3) d'altro canto la società debitrice ha mostrato di volere accondiscendere le richieste dei creditori, accordando la riduzione del compenso

dell'amministratore da € 240.000,00 ad € 100.000,00; 4) inoltre all'udienza odierna è emerso come sia stato reperito un possibile investitore che apporterebbe "finanza fresca" per un milione di euro nel giro di un mese circa, come richiesto dalle banche; tale elemento è stato giudicato come novità appresa in corso di udienza dalle parti creditrici; 5) ancora risulta sia dal parere dell'esperto, sia dalle dichiarazioni del difensore del ceto bancario, che in ordine alla opportunità della continuazione delle trattative, con proroga delle misure protettive, il ceto bancario è diviso, non essendo stata raggiunta l'unanimità (non la maggioranza) per l'adesione alla richiesta di proroga delle misure stesse; 6) infine lo stesso esperto negoziatore si spinge ad affermare che la società con più tempo a disposizione potrebbe essere in grado di rivedere il piano e proporre una soluzione accoglibile dalle banche (pag. 8 relazione esperto negoziatore);

CONSIDERATO che in sede di proroga delle misure protettive richieste, al Giudice è richiesto di vagliare esclusivamente la sussistenza di elementi idonei a fare supporre (sulla base degli elementi allo stato disponibili) che le trattative, se proseguite, possano condurre ad un esito negoziale positivo, come previsto dall'art. 19, 5° comma CCII

RITENUTO pertanto che sulla base delle circostanze sopra elencate sia possibile formulare una prognosi di possibile buon esito delle trattative;

VALUTATO infine che la durata di 120 giorni richiesta dal ricorrente sia eccessiva, dovendosi contemperare con la contrarietà alla proroga espressa dal ceto bancario, e ritenendo adeguata una proroga di soli 60 giorni dalla luce dello stesso dichiarazione degli *avdisor* della società, che ritengono sufficiente il termine di 60 giorni per riformulare il piano secondo le richieste dei creditori (come da e.mail del 04/04/2023 citata nella relazione dell'esperto negoziatore pag. 4 e 5);

P.Q.M.

proroga le misure protettive del patrimonio aziendale pubblicate dalla Camera di Commercio di Bergamo in data 03/10/2022 e confermate con l'ordinanza del 18/10/2022 nei confronti di:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

dà atto che, per l'effetto di quanto sub 1, i creditori sopra individuati non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio di _____ o sui beni e sui diritti con i quali viene da essa esercitata l'attività d'impresa;

stabilisce la durata della proroga delle misure protettive richieste nella misura di **sessanta giorni**;

manda all'Esperto di segnalare tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato, che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Bergamo, 05/04/2023

Il Giudice Delegato
d.ssa Maria Magrì

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.